

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del Presidente Franca BIMBI. - Interviene il Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, Emma Bonino.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).**

**C. 3256 Governo, approvato dal Senato.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.**

**C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

(*Rinvio del seguito esame congiunto*).

Franca BIMBI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Decreto-legge 180/07: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale.**

**Nuovo testo C. 3199.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo PICANO (Pop-Udeur), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 180 del 2007, nel testo modificato dalla Commissione ambiente, è composto da quattro articoli, l'ultimo dei quali recante la clausola di immediata entrata in vigore.

L'articolo 1, al comma 1, proroga al 31 marzo 2008 i termini, fissati al 30 ottobre 2007 dall'articolo 5, comma 18, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2005 (recante Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), riferiti rispettivamente alla data entro la quale gli impianti esistenti devono attuare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); alla data entro la quale l'autorizzazione dev'essere comunque rilasciata, nel caso in cui le norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongono date successive per l'attuazione delle prescrizioni.

La relazione illustrativa motiva tale differimento in relazione al fatto che «a tutt'oggi nessuna autorità competente ha concluso tutti i procedimenti pendenti» e ciò «nonostante le domande siano state presentate dalle imprese in ossequio alle scadenze previste e i fondi per le istruttorie siano stati versati dalle aziende»; la proroga in esame consentirebbe, quindi, di evitare la chiusura di numerosi impianti (poiché all'AIA «sono soggetti migliaia di impianti in Italia»), e le successive richieste di risarcimento danni alle autorità competenti.

Il successivo comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca

una disposizione volta a garantire il rispetto dei nuovi termini prevedendo, per gli impianti esistenti, un termine ultimo per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale (31 gennaio 2008), operante anche nel caso in cui i calendari definiti dalle autorità competenti contemplino termini diversi. La disposizione, inoltre, nel caso di AIA di competenza regionale, al fine di rendere possibile la presentazione delle domande qualora l'autorità competente non sia stata individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 59 del 2005, prevede che la domanda sia presentata direttamente alla Regione o provincia autonoma territorialmente competente.

L'articolo 2, nel testo modificato dalla Commissione, reca, al comma 1, una norma transitoria, volta a consentire la prosecuzione dell'attività da parte degli impianti esistenti fino alla data di rilascio dell'AIA, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda e che tale attività venga svolta nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi. La disposizione precisa che tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi del citato articolo 5, comma 18.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* sono stati introdotti nel corso dell'esame in Commissione.

La prima di tali disposizioni al fine di garantire, in termini generali, il rispetto della normativa vigente e, nello specifico degli articoli 3 (recante i principi generali dell'AIA), 7 (recante le condizioni dell'AIA) e 8 (relativo alla prescrizione di misure supplementari più rigorose) del decreto legislativo n. 59 del 2005, prevede l'adeguamento da parte delle autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore, anche su segnalazione del gestore e nelle more dell'AIA.

Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 1, la seconda disposizione ribadisce la possibilità per il Governo di esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998, precisando che, ove necessario, può essere immediatamente applicata la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

Segnala che il testo vigente dell'articolo 5, comma 17, già prevede l'applicazione del potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nel caso in cui l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'AIA entro i termini di cui al comma 12.

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione ambiente, attraverso la soppressione dell'espressione «per gli impianti nuovi» contenuta nell'articolo 7, comma 5, secondo periodo, estende anche agli impianti esistenti la possibilità di rilascio dell'AIA, in mancanza dell'adozione delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato IV.

Segnala che, nel vigore del decreto legislativo n. 372 del 1999 (poi abrogato dal decreto legislativo n. 59 del 2005), l'originario termine del 30 ottobre 2004 per la conclusione dei procedimenti relativi agli impianti esistenti (articolo 4, comma 14) era stato prorogato al 30 aprile 2005 dall'articolo 9 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dalla relativa legge di conversione. Tale proroga si era resa necessaria per l'impossibilità di dare attuazione al decreto n. 372/99, a fronte dei ritardi nell'emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili e dei calendari delle scadenze per la presentazione delle domande.

In relazione alla compatibilità con l'ordinamento comunitario, rileva come la proroga al 31 marzo 2008 del termine del 30 ottobre 2007 disposta dall'articolo 1, al pari della norma transitoria di cui all'articolo 2, presentino alcuni profili problematici: il termine del 30 ottobre 2007 corrisponde, infatti, al termine ultimo concesso agli Stati membri dalla direttiva 96/61/CE affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della medesima direttiva.

Sul punto la Comunicazione della Commissione n. 354 del 19 giugno 2003 (Sulla via della produzione sostenibile - Progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) indica il 30 ottobre 2007 quale termine affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della direttiva; essa aggiunge che «si tratta di un obbligo formulato in modo chiaro. Non è quindi sufficiente limitarsi a rilasciare entro il 30 ottobre 2007 un'autorizzazione che conceda all'impianto una proroga per mettersi in regola. Tra gli obblighi essenziali dei gestori vi è anzitutto quello di adottare tutti i provvedimenti opportuni per prevenire l'inquinamento, in particolare mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili».

La stessa Commissione europea ha peraltro ribadito, da ultimo, anche nel sito *web* della direzione generale Ambiente, che il processo di revisione in corso non deve distogliere gli Stati membri da una corretta e tempestiva applicazione della direttiva IPPC. In particolare, la Commissione sottolinea che rimane valido il termine del 30 ottobre 2007, fissato per la piena conformità degli impianti esistenti alle previsioni della direttiva.

Per quanto riguarda le procedure di contenzioso in sede comunitaria, ricorda che il 5 luglio 2007 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per non aver sottoposto, prima della concessione dell'autorizzazione alla costruzione, il progetto di una «terza linea» dell'inceneritore appartenente alla società ASM Brescia Spa, alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli articoli da 5 a 10 della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997. Inoltre, non avendo reso accessibile al pubblico la comunicazione di inizio attività di detta «terza linea» per un adeguato periodo di tempo, affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente, e non avendo messo a disposizione del pubblico stesso le decisioni relative a tale comunicazione, insieme ad una copia dell'autorizzazione, l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 12, n. 1, della direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti. Nel corso del dibattito presso la Commissione di merito, il rappresentante del Governo ha ammesso che l'Italia rischia di restare indietro rispetto alle prescrizioni comunitarie in materia di autorizzazione integrata ambientale, rilevando al contempo che la competenza al rilascio delle richiamate autorizzazioni è ripartita tra il Ministero dell'ambiente e le regioni. Nonostante la presentazione delle richieste da parte delle imprese sia avvenuta entro i termini fissati dalla normativa vigente, le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni risultano ancora in forte ritardo.

Secondo i dati forniti dal Governo all'VIII Commissione allo stato la situazione è la seguente: gli impianti soggetti ad AIA si possono stimare in Italia (fonte Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) in circa 8.500; il 20 per cento circa delle autorizzazioni è di competenza statale; vi sono numerose procedure di infrazione aperte dalla Commissione UE per recepimento incompleto della direttiva IPPC (96/61/CE) a carico di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Lussemburgo e Spagna.

Il rappresentante del Governo ha sottolineato come sia stato attivato un percorso di dialogo con la Commissione europea, nel cui ambito ci si rende conto delle difficoltà esistenti, soprattutto per gli Stati membri che - come l'Italia - hanno decentrato le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni.

Occorre pertanto riconoscere che l'ampio esame svolto dalla Commissione di merito ha consentito di introdurre, assai opportunamente, una serie di correttivi al testo governativo, intesi a programmare un nuovo e più stringente calendario di adempimenti per gli impianti esistenti, a valorizzare le prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore ed a rafforzare

il ricorso ai poteri sostitutivi del Governo, anche attraverso la procedura d'urgenza di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998. In questa prospettiva, occorre valutare anche le indicazioni offerte dal sottosegretario di Stato all'ambiente che, nel corso dell'esame in sede referente, ha fatto riferimento a contatti intercorsi con la Commissione europea, incline a considerare come «ragionevole» la proroga al 31 marzo prossimo.

Tali misure sembrano attenuare gli elementi di criticità insiti nel provvedimento sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento comunitario. Preannuncia pertanto una proposta di parere favorevole con una condizione in base a cui il Governo si impegni a dare piena ed integrale attuazione alle misure correttive introdotte in sede di esame parlamentare, da considerarsi come tassative e non derogabili ai fini della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Arnold CASSOLA (Verdi) considera importante la condizione che il relatore ha dichiarato di volere inserire nella sua proposta di parere.

**Anna Maria CARDANO (RC-SE) richiama l'attenzione sul fatto che il provvedimento in esame interessa alcune realtà locali in cui si è avuto, proprio a seguito della sua adozione, la sospensione della chiusura di stabilimenti in cui si erano registrate situazioni di rilevante pericolo e pure incidenti mortali. È il caso di uno stabilimento chimico, l'UNIBIOS, a Trecate in provincia di Novara. Sottolinea pertanto l'esigenza di procedere in modo tale da assicurare la tutela e la sicurezza sul lavoro come pure da attrezzarsi per il miglior recepimento della normativa comunitaria.**

Gabriele FRIGATO (PD-U) rileva che il provvedimento è volto ad assicurare un più ampio termine temporale per chi è chiamato ad operare in ottemperanza alla normativa comunitaria, al fine di assicurarne l'effettiva attuazione. In questo senso si colloca anche l'indicazione fornita dal relatore in ordine al parere che la Commissione potrà esprimere.

Antonello FALOMI (RC-SE) chiede se i problemi relativi alla piena attuazione della normativa comunitaria abbiano interessato maggiormente le imprese oppure le amministrazioni pubbliche.

Emma BONINO, *Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee*, osserva che le inadempienze rispetto all'AIA presentano profili multiformi e che si tratta di una questione assai risalente nel tempo. Nel corso dell'esame nella Commissione di merito è già stato richiamato il confronto in atto con la Commissione europea, volto ad individuare una soluzione praticabile, in modo da porre gli enti locali nelle condizioni di individuare rapidamente soluzioni che assicurino la piena attuazione della normativa comunitaria. Non ritiene peraltro di doversi pronunziare con riguardo al carattere di condizione o osservazione da apporre al parere, la cui valutazione spetta alla Commissione.

Angelo PICANO (Pop-Udeur), *relatore*, ritiene utile che nel parere sia richiamata l'esigenza che il Governo riferisca alle Camere in ordine alla attuazione data alle disposizioni del decreto-legge.

Mauro PILI (FI) sottolinea che il provvedimento in esame non rappresenta con esattezza l'insieme delle questioni ad esso sottese, dal momento che si parla genericamente di migliaia di impianti interessati dalla normativa. In realtà il problema attiene ad una molteplicità di profili: aspetti energetici, gestione dei rifiuti, occupazione. Sembra invece che il provvedimento in esame sia carente proprio su uno degli aspetti sui quali maggiormente richiama l'attenzione l'Unione europea: la valutazione *ex ante* degli effetti dei provvedimenti. Al contrario, si procede all'esame del decreto-legge senza conoscerne né poterne valutare gli effetti e le ricadute. L'Allegato I del decreto legislativo n. 29

dell'Unione europea. Per quanto riguarda la Sardegna, in particolare, si potrebbero avere ricadute sul piano occupazionale per circa 15.000 persone. Sottolinea dunque la necessità che il Governo indichi con chiarezza quali siano gli effetti del provvedimento in esame, con particolare riguardo alla situazione occupazionale. La proroga dei termini ha una sua ragione ma sono tuttora da approfondire i diversi aspetti collegati al provvedimento.

Franca BIMBI, *presidente*, invita i deputati ad attenersi alle questioni di diretta competenza della XIV Commissione senza entrare nel merito.

Antonello FALOMI (RC-SE) premette che l'attuazione della normativa comunitaria presenta, evidentemente, dei costi per le imprese. Richiama l'attenzione sul fatto che il decreto-legge in esame è riferito all'attuazione di una direttiva comunitaria recepita nel nostro ordinamento nel 2005, su iniziativa del precedente Governo. Ritiene, per parte sua, che il termine di due anni fosse ragionevole per assicurare il pieno adeguamento alle norme comunitarie, per cui i problemi sollevati avrebbero già avuto trovare risposta. Invita dunque a rispettare la normativa comunitaria, nel rispetto dei diversi interessi pubblici coinvolti. Considera ragionevole una breve proroga, pur nella consapevolezza che già era stato fissato un termine adeguato per il recepimento.

Angelo PICANO (Pop-Udeur), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, presenta una proposta di parere con condizione (*vedi allegato*).

Mauro PILI (FI) sottolinea che sono assai diversificate le categorie ed i soggetti interessati dal provvedimento in esame, che interviene dopo due anni nel corso dei quali molto si sarebbe potuto fare per dare piena attuazione alla normativa comunitaria. Sembra quindi che il sistema sia carente sotto un profilo di funzionalità complessiva. Per queste ragioni dichiara voto contrario.

Franca BIMBI, *presidente*, invita a svolgere considerazioni attinenti ai profili di competenza della XIV Commissione e non al merito.

Mauro PILI (FI) ribadisce che i suoi rilievi attengono a problemi posti dall'Unione europea, che non ha preso in considerazione la specificità dell'ordinamento italiano.

Gianluca PINI (LNP) dichiara voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Arnold CASSOLA (Verdi) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ribadendo la necessità di tutelare primariamente la salute e la sicurezza dei cittadini.

Gabriele FRIGATO (PD-U) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolineando che, con la proroga del termine per l'adeguamento alla normativa comunitaria, si pone rimedio ad una valutazione errata, effettuata da chi ha adottato l'iniziale normativa di attuazione.

Giuseppina CASTIELLO (AN) dichiara voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.20.**